SENTENZA N. 100/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74159** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 24.11.2023 ad istanza del Sig. (omissis) (C.F(omissis) elettivamente domiciliato presso lo studio professionale degli Avv.ti Francesco Leone (C.F.: LNEFNC80E28D976S) e Simona Fell (C.F.: FLLSMN85R68G273D) del Foro di Palermo, con studio in Via Libertà, n. 62, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente, come da mandato in calce al ricorso, e che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec): simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it, o al numero di fax: 091/7794561;

contro

INPS (cod. fisc.: 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, sita in Via Comunale Guantai ad Orsolone, n. 4, 80131, Napoli, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Di Maio

(vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), Gianluca Tellone (avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E) e Nicola Di Ronza (avv.nicola.dironza@postacert.inps.gov.it), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliati presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in via Medina, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Sezione giurisdizionale, del 28.11.2023, di assegnazione del presente giudizio pensionistico;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 3.03.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1. Il ricorrente esponeva di essere stato dipendente della Polizia di Stato dal 3.09.1982 sino all'1.08.2021 (congedo con il ruolo di Commissario), data da cui era titolare della pensione n. 50553137, calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Napoli dall'1.08.2021.

Alla data del 31.12.1995 aveva maturato una anzianità contributiva pari a 17 anni, possedendo, in tal modo, una pensione calcolata con il sistema misto.

Ciò nonostante, il suo trattamento pensionistico era stato liquidato dall'Istituto previdenziale con un importo lordo annuo pari ad euro

44.180,61; e ciò in ragione dell'applicazione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, per il quale *"la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento"*.

Il 9.10.2023, l'odierno ricorrente trasmetteva alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del corretto coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Decorsi 30 giorni dalla notifica, senza risposta, presentava l'odierno ricorso.

1.1 Il ricorrente argomentava richiamando il suo diritto al ricalcolo della pensione n. 50553137 ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, come da pronuncia resa dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ.

Il ricorrente richiamava la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che all'art. 1, comma 101, aveva previsto che *"Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31.12.1995, di una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell'art. 19 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione della aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile"*.

Rilevava che lo spostamento di un anno della data di decorrenza della

legge aveva fatto si che lo stanziamento di spesa previsto al comma 102 per l'anno 2022 (pari ad euro 28.214.312) non era da considerarsi, come in un primo tempo interpretato, destinato solo al personale collocato in pensione nel corso dell'anno 2021, ma, al contrario, a tutto il personale che, cessato dal servizio entro il 2021, avesse maturato un'anzianità contributiva utile inferiore ai 18 anni alla data del 31.12.1995.

Questa interpretazione, peraltro, troverebbe conferma esplicita nel Dossier dei profili Finanziari tracciati dalla Camera dove, nell'indicare i criteri per quantificare gli oneri derivanti dall'applicazione normativa, si affermerebbe testualmente che *"è stato calcolato l'onere per le due categorie (Polizia di Stato e Polizia penitenziaria) relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021"*.

Richiamava altresì la giurisprudenza del giudice contabile favorevole alle tesi di parte ricorrente e le sentenze n. 33/2023 e n. 36/2023 della Corte costituzionale.

1.2 In conclusione, il ricorrente invocava il suo diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con applicazione della legge di bilancio 2022, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale pari al 2,445 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, così come stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la sentenza 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dal 1.1.2022.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

2. Con memoria del 31.10.2024 si costituiva in giudizio l'INPS, che rilevava come fossero sussistenti i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

L'INPS avrebbe dovuto riliquidare la pensione del ricorrente in applicazione dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 e delle disposizioni della Circolare n. 44 del 23.03.2022. Tale riliquidazione non era stata tempestivamente effettuata per un problema di aggiornamento degli applicativi informatici.

Effettuato tale aggiornamento, l'INPS aveva provveduto ad effettuare la riliquidazione della pensione con decorrenza dall'1.01.2022, in conformità alle previsioni dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021.

Le differenze economiche spettanti erano state accreditate con il rateo di pensione del mese di marzo 2024, come attestato dalla relazione amministrativa e della documentazione allegata.

Avendo, quindi, l'INPS pagato tutto il dovuto, il giudizio potrebbe essere definito con una sentenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

2.1 Per il periodo antecedente l'1.01.2022 il ricorso risulterebbe infondato, in quanto l'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 riguarderebbe solo il personale militare, e non quindi gli appartenenti alla Polizia di Stato.

L'INPS riteneva che tali conclusioni dovrebbero essere confermate

anche all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 1, commi 101 e 102, della legge di bilancio per l'anno 2022, che non sarebbe di interpretazione autentica, per cui - non essendo retroattiva - si applicherebbe solo con decorrenza successiva al 31.12.2021.

Tale lettura sarebbe confermata dal comma 102, che indica previsioni di spesa sempre crescenti negli anni fino al 2031, laddove se la norma fosse stata retroattiva avrebbe previsto le maggiori spese per l'anno 2022, durante il quale l'INPS avrebbe dovuto procedere a riliquidare tutte le pensioni già liquidate con il sistema misto.

Tale interpretazione era stata condivisa anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 33/2023 che, nell'esaminare il regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, aveva osservato che "*il più favorevole trattamento riservato al personale militare – quanto al calcolo della quota retributiva della pensione nel sistema cosiddetto misto della riforma del 1995, come risultante dal combinato disposto dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nell'interpretazione accolta dalla citata giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti – non può assurgere a tertium comparationis, idoneo a implicare, sul piano della conformità all'art. 3 Cost., la necessaria estensione fin dall'epoca della smilitarizzazione (e quindi ex tunc) di tale normativa speciale al personale della Polizia penitenziaria*".

2.2 Per quanto riguarda il regime delle spese di lite, l'INPS ne chiedeva l'integrale compensazione.

3. Con nota del 24.02.2025 la difesa del ricorrente rappresentava che, vista la riliquidazione del trattamento di quiescenza, poteva ritenersi

cessata la materia del contendere.

4. All'udienza del 3.03.2025 era presente solo l'Avv. Gianluca Tellone per l'INPS che ribadiva la richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata in atti.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, ex dipendente della Polizia di Stato, al ricalcolo del trattamento pensionistico ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

2. Sulla base della documentazione versata in atti e preso atto altresì della richiesta concorde di entrambe le parti, si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si rammenta che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del cpc e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n.

10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

Nel caso di specie, si dà atto che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto al ricorrente con conseguente venire meno di ogni ragione di contrasto, come peraltro rappresentato dal ricorrente medesimo, che ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dal convenuto istituto previdenziale.

Si ritiene, conclusivamente, di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e, in ordine alla regolazione delle spese, di accogliere la richiesta di compensazione avanzata dall'INPS, in ragione dell'esito del ricorso e della condotta collaborativa tenuta dall'Ente previdenziale.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la cancellazione della causa dal ruolo.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 03.03.2025

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 12.03.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)